



### **Le osservazioni critiche di UCPI sui punti indicati nella bozza proposta dall'Ufficio Legislativo del Ministero.**

UCPI ha già chiarito al Tavolo la propria radicale contrarietà all'insieme dei punti indicati dall'Ufficio Legislativo, segnalando, in particolare, come il documento proponga interventi non immediatamente collegati alla prospettiva della riduzione dei tempi morti del processo, comunque destinati a risolversi in una inaccettabile ulteriore erosione di garanzie difensive, in particolare con riferimento all'estensione dei casi di giudizio immediato e alle limitazioni in materia di impugnazioni.

Di seguito le specifiche ragioni di non condivisione dei singoli punti. Non sono presi in considerazione i punti ritenuti marginali e quelli relativi al c.d. patteggiamento e all'udienza preliminare, poiché su tali aree UCPI propone interventi riformatori illustrati in separato documento.

#### **Punti 3., 4., 5., 20.**

Va ricordato che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, la notizia all'interessato circa le accuse mosse a suo carico deve rivestire un carattere ufficiale e cioè, innanzitutto, provenire dagli organi pubblici adibiti alle notificazioni. La giurisprudenza di Strasburgo fa gravare sull'autorità giudiziaria l'obbligo di compiere ogni sforzo per procurare all'accusato la reale conoscenza del procedimento. Le soluzioni previste ai punti 3., 4. e 5., al contrario, istituiscono a tal fine oneri informativi in capo al difensore, snaturandone la funzione col renderlo collaboratore attivo ai compiti che dovrebbero spettare alle autorità procedenti. Le comunicazioni all'imputato imposte al difensore assumono dunque rilevanza pubblicistica, come ben si evince dall'obbligo per l'imputato di indicare al professionista il recapito idoneo e ogni mutamento dello stesso, nonché dalla previsione che scrimina il difensore quando il difetto di comunicazione sia addebitabile all'imputato; ciò, in chiaro contrasto con la natura confidenziale del rapporto tra difensore e assistito in ogni sua manifestazione, sfera di riservatezza tutelata dalla inviolabilità sancita per il diritto di difesa dall'art. 24 Cost. Tale snaturamento è tanto più grave, se si considera che la direttiva n. 3 equipara, nell'investitura di collaboratore "in divisa", il difensore d'ufficio a quello di fiducia. Com'è noto, il difensore d'ufficio non riesce spesso ad instaurare alcun legame con la

#### ***Unione Camere Penali Italiane***

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



persona assistita, che non lo conosce e talvolta non è neppure consapevole del significato della designazione effettuata d'autorità. Il primo atto notificato all'imputato, cui si riferisce il punto 4., può del resto intervenire in un momento anche molto arretrato lungo lo sviluppo del procedimento penale, agli esordi d'una indagine, e perciò collocarsi a notevole distanza temporale dal momento della citazione a giudizio; esso potrebbe inoltre non contenere alcuna, neppure sommaria precisazione dell'addebito penale, così da essere privo delle caratteristiche di sostanza – pretese dai giudici europei – necessarie a far sì che si possa ritenere inequivocabilmente rinunciatario l'imputato, consapevole dell'accusa a suo carico, che non compaia al processo.

Quanto alla direttiva n. 20., si tratta del *revival* peggiorativo d'una vecchia previsione, contenuta nell'art. 571 comma 3 c.p.p. prima della legge n. 479 del 1999, che impediva l'impugnazione del difensore dell'imputato contumace (figura adesso sostituita da quella dell'assente), se privo di specifico mandato: allora, se non altro, non si giungeva a stabilire – con disposizione draconiana – che tale mandato dovesse essere rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza da impugnarsi, ma se ne ammetteva il conferimento anche in momenti anteriori alla decisione. La formulazione odierna, con l'inserimento di quest'ultimo requisito temporale, finirebbe invece per impedire l'impugnazione, in vista di un provvedimento più vantaggioso, delle sentenze emesse nei confronti degli imputati divenuti irreperibili. Si dimentica, così, che la vecchia previsione rispondeva ad una logica – pur criticabile, e infatti lo sbarramento venne rimosso – di favore per l'imputato, dato che essa mirava ad evitare gli effetti preclusivi a danno del contumace derivanti, rispetto alla possibilità di ottenere la restituzione nel termine per impugnare, da una frettolosa proposizione del gravame da parte del suo difensore. La direttiva proposta costituisce, al contrario, una inaccettabile menomazione del diritto di difesa, poiché lascia senza alcun rimedio contro le sentenze pregiudizievoli l'imputato assente privo di contatti col difensore, imputato assente il quale, quand'anche venisse a conoscenza del processo a distanza di tempo dalla sentenza non impugnata (per mancanza di legittimazione del difensore) e ormai definitiva, potrebbe non riuscire a dimostrare che ignorava l'esistenza del procedimento senza sua colpa e dunque non godrebbe nemmeno del rimedio (in verità, tardivo) della rescissione *ex art. 629-bis c.p.p.*

### **Punti 9., 10., 11., 12.**

Le modifiche proposte nella materia del giudizio immediato sembrano tutte funzionali ad un unico obiettivo: quello di rendere questo rito speciale molto più accessibile di quanto non lo sia ora, fino



ad eclissare il rito ordinario. L'espansione proposta delle ipotesi di rito immediato lascia intatte le indagini e porta dritta alla celebrazione del dibattimento, comprimendo solo le garanzie difensive: l'udienza preliminare e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con tutte le facoltà che esso prevede per l'indagato.

Nello schema in esame il termine per proporre il rito immediato puro, cioè non legato alla misura cautelare, diventa di centottanta giorni, e ciò presenta due gravi inconvenienti. Poiché il termine coincide sostanzialmente con quello assegnato alle indagini preliminari, si presenterà davanti a ogni pubblico ministero la tentazione di procedere con il giudizio speciale, quale alternativa sempre possibile al rito ordinario, sol che usi l'accortezza di proporre i risultati ottenuti al giudice per le indagini preliminari con particolare convinzione. Questa modifica ha un solo effetto: è l'autorità giudiziaria a decidere, al termine delle indagini, se si procederà con o senza udienza preliminare. L'estensione del termine porta distorsioni anche nella qualificazione, già precaria, dell'evidenza probatoria. Nella confusione generale su questo requisito oggi si può confidare nel fatto che, quantomeno, essa si debba rivelare in tempi brevi. Ed è proprio il suo emergere nella prima metà delle indagini che rende riconoscibile l'evidenza probatoria rispetto alla semplice pregnanza degli elementi raccolti. Un quadro conoscitivo a supporto della scelta di agire che si disvela al momento delle prime attività e indirizza univocamente verso l'ipotesi d'accusa è cosa diversa da una semplice indagine assai solida sulla medesima ipotesi, poiché per avvedersi della seconda situazione occorre portare a termine l'intera attività di indagine, sicché essa è conclusiva ma non evidente. Parificato il termine per chiedere il giudizio immediato a quello per concludere le indagini, questa differenza sfuma e sarà sempre più discrezionale e incontrollabile (ossia, arbitraria) l'affermazione dell'evidenza probatoria. Portare a centottanta giorni il termine per chiedere il giudizio immediato non significa solo aumentare le occasioni in cui si celebra questo giudizio, ma ne condiziona assai negativamente anche i presupposti sostanziali.

Strettamente legata alla depressione dei momenti difensivi risulta anche la proposta di estendere il giudizio immediato ai processi che vanno celebrati con la citazione diretta a giudizio. Modifica che apporta risultati in termini di celerità davvero trascurabili, ma che priva l'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, per giurisprudenza consolidata non dovuto in caso di rito immediato. Salterebbe di conseguenza quell'ultimo controllo sulla fondatezza della azione penale che l'accusatore dovrebbe svolgere alla luce delle deduzioni difensive cui l'indagato è ammesso dopo l'avviso di conclusione delle indagini e che, nei casi di citazione diretta a giudizio, non



potrebbe verificarsi neppure nella fase dell'udienza preliminare, qui mancante. Saremmo di fronte ad una azione penale che porta, senza filtro alcuno, alla celebrazione del dibattimento, in assenza di presupposti sostanziali particolarmente significativi che giustifichino l'omissione di passaggi intermedi. Si verificherebbe, cioè, la situazione opposta a quella favorevole ad una riduzione ragionata dei dibattimenti, obiettivo raggiungibile solo a patto di predisporre intensi controlli sulla fondatezza dell'accusa prima che sia avviato il giudizio. Nell'immediato innestato sulla citazione diretta a giudizio il pubblico ministero passa dalla conclusione dell'indagine al giudizio senza alcun filtro (né un confronto finale con la difesa, né l'udienza preliminare), e questo sembra il modo migliore per ottenere la celebrazione di un buon numero di dibattimenti invece evitabili.

Si aggrava un difetto, poi, quando si intende allargare anche il giudizio immediato proposto sulla base del provvedimento cautelare. Si propone che non sia più la sola custodia a portare alla instaurazione del rito immediato, ma l'applicazione di qualunque misura personale. Senza ribadire le fondate critiche sul discutibile assorbimento del requisito dell'evidenza ad opera del *fumus commissi delicti*, va segnalato come la misura cautelare possa essere vissuta dall'accusatore non come una cautela necessaria, ma come un mezzo efficace per scolpire la strategia processuale, eludendo le tappe dell'*iter* ordinario, fatte di momenti difensivi quali l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'udienza preliminare. Operazione, questa, per cui il pubblico ministero ha a disposizione tutto il catalogo delle cautele, anche le meno afflittive. In definitiva, la norma più che agevolare il giudizio immediato rischia di fornire un motivo in più al pubblico ministero per attivare il procedimento cautelare, a detrimento della libertà personale dell'imputato e della assoluta necessità in cui deve essere confinata la sua restrizione. Mentre sono proprio i processi che subiscono l'innesto della vicenda cautelare a dover proseguire con maggior circospezione, e a doversi arricchire di occasioni di dialogo con la difesa e controlli penetranti del giudice

Alla luce dei rilievi precedenti si spiega l'estensione del termine per l'udienza dibattimentale instaurata a seguito della notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato da trenta a quarantacinque giorni, e la modifica del termine per proporre riti premiali, che va da quindici a trenta. Si tratta di misure prive di significato, in fondo. Esse intendono porsi evidentemente quale compensazione per una perdita sostanziale di diritti e occasioni difensive. Perdita che va evitata, poiché un termine più lungo per la citazione o per l'opzione in merito a procedimenti consensuali non può certamente ripristinare un equilibrio rotto dalla espansione incontrollata del rito



immediato, consegnato, più che a scelte precise fatte proprie dalla legge, alla discrezionalità dei singoli magistrati, chiamati a modulare a piacimento fattispecie processuali sempre più vaghe.

#### **16 - prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti**

Si sa che il testo originario del codice prevedeva la c.d. esposizione introduttiva del pubblico ministero, concepita come presidio ulteriore della dialettica dibattimentale e del contraddittorio. L'istituto aveva dato luogo ad abusi: spesso, la relazione introduttiva era stata impiegata per far filtrare in dibattimento contenuti investigativi, a tutto scapito del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice. La proposta di reintrodurla, seppur riferendola a tutte le parti, rischierebbe di legittimare quest'impiego distorto da parte dell'organo dell'accusa, specialmente se la si denomina "relazione illustrativa", evocando assonanze con la "relazione della causa", prevista *in limine* al dibattimento d'appello, la cui funzione – nel ben diverso contesto del giudizio di seconde cure – è proprio quella di riassumere quel che è avvenuto in precedenza (giudizio di primo grado).

#### **17 - prevedere che la rinuncia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti**

La proposta, pur non certo dirompente, suscita, nel complesso, più critiche che apprezzamento. Rinunciare senza bisogno del consenso alle prove già richieste potrebbe favorire la difesa, quando l'esame dei testimoni già ammessi apparisse strategicamente inopportuno o controproducente. D'altra parte resterebbe però il potere *ex officio* del giudice. Inoltre ben potrebbe verificarsi la situazione diametralmente opposta, in cui le prove richieste dal pubblico ministero, cui egli intende rinunciare, si rivelino importanti per la difesa: giocare d'anticipo, attraverso richieste di prova più consistenti e ripetitive rispetto a quelle avanzate dall'organo dell'accusa, oltre a frustrare le esigenze di economia processuale che la proposta si prefigge verosimilmente di realizzare, potrebbe non essere sempre agevole. In definitiva, sembra preferibile mantenere intatta l'attuale regola (art. 495 co. 4 *bis*).



**18 - prevedere il deposito delle relazioni di consulenza tecnica di parte e di perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito**

Tutti sappiamo che la locuzione “consulenza tecnica *di parte*” integra, per il processo penale, una sgraziata tautologia. La proposta di per sé parrebbe puntare ad uno scopo apprezzabile: assicurare alle parti un tempo adeguato per prepararsi all'esame del perito e del consulente, quando esso verta su materie complesse, che hanno reso necessaria la redazione d'una relazione scritta. Bisognerebbe però chiarire che il deposito della relazione non integra acquisizione della stessa, che può avvenire solo dopo l'esame orale del consulente o del perito, secondo la disciplina degli artt. 508 e 511 co. 3 c.p.p. Inoltre, se tale deposito implicasse – come sembra potersi desumere dalla proposta – una conoscenza anticipata della relazione anche da parte del giudice, vi sarebbe il rischio di incentivare eccessive ingerenze nella conduzione dell'esame, anche con riguardo alle prassi elusive dell'art. 506 co. 2 c.p.p. (divieto per il giudice di rivolgere domande prima che sia terminato l'esame condotto dalle parti). Per queste ragioni, occorrerebbe prevedere che tale deposito avvenga ad esclusivo beneficio delle parti.

**21 e 22 – ampliamento dei casi di inappellabilità ex art. 593 comma 3 c.p.p. e della sentenza emessa ai sensi dell'art. 428 c.p.p. .**

Gli interventi proposti, finalizzati a limitare la possibilità di proporre appello da parte dell'imputato, non paiono condivisibili nella loro prospettazione di carattere generale .

**23 - prevedere che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza, d'ufficio o su richiesta di parte, nel corso del giudizio di primo grado**

La proposta governativa verosimilmente mira a escludere l'obbligo di rinnovazione quando la prova dichiarativa rivalutata *in malam partem* non sia stata assunta oralmente nel giudizio di primo grado, per effetto della rinuncia dell'imputato al contraddittorio dibattimentale (in particolare, nel giudizio abbreviato c.d. semplice, rispetto al quale la giurisprudenza, anche successiva alla “riforma Orlando”, ritiene invece necessaria la rinnovazione: Sezioni unite Troise). Si tratta però di una soluzione criticabile, per via della particolare situazione considerata dalla norma



(ribaltamento del proscioglimento in condanna sulla base di una diversa valutazione della stessa prova dichiarativa), che rende del tutto opportuna la riviviscenza del contraddittorio e dell'oralità, quand'anche oggetto di rinuncia in primo grado.

D'altra parte, per quanto la norma appaia pensata per il giudizio abbreviato, l'eccezione all'obbligo di rinnovazione assumerebbe una portata assai più estesa. Infatti essa comprenderebbe innanzi tutto ogni altro caso in cui la prova dichiarativa non sia stata assunta nel giudizio di primo grado, pur celebrato con le forme del rito ordinario (dibattimento), per effetto del consenso dell'imputato o anche solo del suo difensore (come l'accordo sulla composizione del fascicolo), assumendo così una portata eccessivamente vasta.

Inoltre, l'eccezione comprenderebbe anche tutte le ipotesi di dichiarazione acquisita tramite lettura, a prescindere dall'assenso dell'imputato, ivi inclusa quella regolata dall'art. 190 bis c.p.p. (testimoni "deboli" le cui dichiarazioni siano state assunte nell'incidente probatorio o in altri procedimenti senza ascolto diretto nel giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione). In tal caso, la deroga al principio di immediatezza ora introdotto per il grado d'appello, in caso di *overturning* del proscioglimento in primo grado, non sarebbe giustificata né da ragioni di irripetibilità oggettiva, né dal consenso dell'imputato. A parte la sua eccessiva ampiezza, la proposta risulta criticabile anche per un'altra ragione: l'eccezione così introdotta all'obbligo di rinnovazione finirebbe per svincolare tale obbligo dalla regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio, rendendo così incerto il regime del ricorso in cassazione, in caso di violazione dell'obbligo medesimo.

**24. prevedere una disciplina semplificata per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice a quo, in tutti i casi in cui l'inammissibilità emerga senza che siano necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni.**

La procedura per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione nel merito rappresenta, allo stato attuale, uno dei momenti più delicati. Si tratta di vagliare, con gli ampi margini di discrezionalità consentiti dalle previsioni elastiche dell'art. 581, comma 1, c.p.p. e dell'art. 591 c.p.p. che al primo rinvia, la specificità delle doglianze, in mancanza della quale può dichiararsi



l'inammissibilità dell'appello. La disciplina, così come riformulata dalla legge n. 103 del 2017, è già foriera di forti limitazioni al diritto al controllo nel merito dell'imputato, essendo ancorata al concetto vago di "specificità", che assurge anche a caratteristica ineludibile per l'accesso al secondo grado di giudizio. Rimettere la valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione al giudice *a quo*, e cioè il giudice che ha emesso la decisione e provveduto alla stesura della sua motivazione, significherebbe di fatto inibire in radice il diritto ad impugnare. Nel suo vaglio, il giudice *a quo*, autore della decisione oggetto di critica, sarebbe inevitabilmente indotto a ritenere, fermo nelle valutazioni espresse sulla regiodicanda, l'inammissibilità delle doglianze, modulate dall'appellante in modo da massimizzarne la persuasività e, ciononostante, suscettibili di essere ritenute aspecifiche.

La gravità di una simile virata limitativa del diritto di difesa dell'imputato, potrebbe raggiungere livelli estremi se, insieme a siffatto meccanismo di declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione, al giudice *a quo* fosse rimessa la possibilità di decidere anche tenendo conto della manifesta infondatezza dei motivi di cui al punto n. 25: il filtro sulla fondatezza/infondatezza delle censure affidato al medesimo giudice della decisione impugnata cancellerebbe il diritto al doppio grado di giudizio nel merito, esercitabile efficacemente solo dinnanzi ad un giudice diverso e superiore rispetto a quello della decisione.

Il risultato che si otterrebbe sarebbe sconveniente da una duplice prospettiva: per un verso, la declaratoria di inammissibilità "agevolata" aumenterebbe i ricorsi per cassazione avverso la relativa ordinanza emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p., con un limitato risparmio di tempi e recupero dell'efficienza; per l'altro, il modulo così congegnato sarebbe suscettibile di una probabile declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 111, 117 Cost. in riferimento all'art. 2 del Protocollo VII alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

#### **25. prevedere la manifesta infondatezza dei motivi tra le cause di inammissibilità dell'appello.**

Problematica già nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi fuoriesce dallo schema valutativo preliminare tipico del giudizio di inammissibilità. Quest'ultima, invero, è una sanzione che, in via generale, colpisce gli atti impugnatori precludendo in radice un giudizio sulla fondatezza o meno della doglianza. In sede di ricorso di legittimità, pur con tutte le difficoltà





interpretative che impongono continui interventi chiarificatori della Corte Suprema (v. da ultimo Cass., sez. II, 2 marzo 2018, n. 9486) sulla consistenza del vizio, il vaglio sulla manifesta infondatezza sembra presupporre un'esorbitanza delle censure dallo schema tipico e tassativo predisposto dall'art. 606 c.p.p., affiancata da un'inconsistenza della critica rispetto agli atti processuali, che muova sul fatto o sia ripropositiva di questioni già costantemente decise dal Supremo Collegio in senso opposto. Siffatto statuto, pur con la sua inevitabile vaghezza, mai potrebbe adattarsi alle diversificate doglianze che possono corredare l'impugnazione di merito. La verifica della condizione di manifesta infondatezza ha carattere non astratto ma concreto, in diretta e immediata correlazione col tema di indagine e richiama la necessità di un vaglio del giudice nel merito della doglianza che supera la mera constatazione o presa d'atto della difformità della domanda dal paradigma formale stabilito a pena di inammissibilità. Addentrarsi sulla fondatezza o meno dei motivi di appello – manifesta o non – equivale, per il giudice, a considerare ogni censura per ritenerne l'idoneità ad offrire una versione alternativa del fatto, anche avvalendosi del contributo delle parti, che risulta del tutto precluso nella procedura *de plano* prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p. La forte limitazione del diritto al controllo nel merito, derivante dalla preclusione dell'instaurazione del secondo grado, anche in questo caso si pone in prospettiva diametralmente opposta rispetto ai valori costituzionali e convenzionali a tutela dell'individuo, con ridotti vantaggi per i tempi processuali ed il carico di ricorsi che, inevitabilmente, investirebbe la Suprema Corte.

#### **26. eliminare la possibilità di presentare motivi aggiunti nel giudizio d'appello.**

La possibilità di presentare motivi aggiunti, in alcun modo influente sui modi e i tempi della celebrazione del giudizio di appello, rappresenta un'esplicitazione del diritto di difesa e, al tempo stesso, contribuisce all'integrazione anche esplicitativa delle censure contenute nell'atto principale. Si tratta semplicemente di un'opzione, per altro eventuale, che può avvantaggiare la cognizione e la formazione del convincimento del giudice di appello, investito dell'impugnazione redatta entro i margini temporali imposti dall'art. 585 c.p.p. La sua abolizione, foriera di una menomazione del diritto di difesa, non comporterebbe alcun significativo vantaggio per le finalità di economia processuale perseguite dalla riforma.

#### **27. prevedere la possibilità di appello incidentale del pubblico ministero.**

#### **28. prevedere la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di condanna in condizioni di parità con l'imputato.**



I due punti possono essere oggetto di una critica congiunta. La recente eliminazione dalla sistematica codicistica dell'appello incidentale del pubblico ministero ha avuto il pregio di razionalizzare il ruolo dell'accusa nella fase dell'impugnazione avverso una decisione pregiudizievole per l'imputato. La sua reintroduzione, oltre ad appesantire la fase del controllo nel merito, paleserebbe un mero intento persecutorio che poco si addice alla logica sottesa all'art. 112 Cost. Lo stesso è a dirsi per l'introduzione della legittimazione ad impugnare la sentenza di condanna all'insegna della parità tra pubblico ministero ed imputato. La condizione di parità è già insita nei commi 1 e 2 dell'art. 593 c.p.p., i quali sottintendono i profili di interesse ad un risultato più vantaggioso nella prospettiva di ciascuno dei due protagonisti.

#### **Punti 29., 30.**

La previsione che vorrebbe istituire una competenza monocratica della Corte d'appello, corrispondente a quella del tribunale nell'articolazione ad un solo giudice, è prospettiva di riforma dirimpente che cancella dall'ordinamento la garanzia della collegialità per la maggior parte dei processi. Imputati per fattispecie di reato con pena massima fino a dieci anni di reclusione, malgrado l'alto rischio per la loro libertà, non godrebbero mai, né in primo né in secondo grado, di un giudizio di merito che sia frutto del confronto, della ponderazione, della riflessione dialettica tra più magistrati incaricati della decisione. Verrebbe così depotenziata, sino all'annullamento, la stessa funzione di controllo e rimedio affidata all'appello: l'autorevolezza della collegialità influisce positivamente sull'attitudine del giudice di secondo grado a riformare la sentenza del "collega" di prime cure, smentendone il convincimento e le conclusioni. Toglierla equivale a deprimere significato e vitalità all'impugnazione sul merito. Né varrebbe obiettare che, di fatto, la collegialità in appello si risolve spesso in una garanzia di facciata, poiché l'esito dipende dall'opinione dell'unico magistrato che studia la causa tra quelli del collegio. Questa deprecabile patologia, lesiva dei più elementari canoni della giurisdizione (l'ascolto, il concorso alla decisione di tutti i giudici), non può diventare il metro sul quale scrivere le norme e mutare gli assetti processuali.

La violazione di fondamentali presidi giurisdizionali, dovuta a questa soluzione, è esasperata dalla direttiva n. 30., che alletta la difesa con la promessa di esonero dal pagamento delle spese



processuali se accetta di ridurre il contraddittorio davanti al giudice monocratico d'appello alla forma del mero scambio cartolare, rinunciando alla partecipazione all'udienza. L'unico magistrato chiamato a riformare la sentenza di primo grado dovrebbe convincersi, oltretutto, senza ascoltare le argomentazioni delle parti dalla loro viva voce, prescindendo dalla preziosa interlocuzione nell'immediatezza dell'udienza, a tutto discapito della qualità della decisione già fortemente ridotta a causa della prevista composizione monocratica dell'organo giudicante. Quello delineato dal punto 30., inoltre, è uno scambio miserabile tra garanzie e denaro, che, così circoscritto alla monetizzazione dei diritti, finirebbe per pregiudicare ulteriormente gli imputati meno abbienti.

**32. prevedere una sanzione pecuniaria carico della parte privata che abbia proposto un appello inammissibile.**

La previsione non è condivisibile, anche per la natura del grado, nettamente distinto dal giudizio di Cassazione.

Roma, 13 marzo 2019

La Giunta